

“Bonus mamme”: modalità operative

Gentile cliente, con la presente desideriamo ricordarLe che la legge di bilancio 2024 ha previsto il “Bonus mamme” ossia l’esonero della contribuzione previdenziale (9,19% della retribuzione), fino a un massimo di 3.000 euro annui da riparametrare su base mensile, per le **lavoratrici che hanno almeno tre figli**. L’esonero è esteso, in via sperimentale, **per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, anche alle lavoratrici madri di due figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato**, a esclusione dei rapporti di lavoro domestico, **fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo**.

L’agevolazione riguarda tutte le **dipendenti del settore pubblico e privato** (anche agricolo, in somministrazione e in apprendistato) con contratto **a tempo indeterminato ma sono escluse le lavoratrici domestiche**.

Soggetti ammessi e requisiti

Possono accedere all’esonero in trattazione tutte le **lavoratrici madri**, dipendenti di datori di lavoro sia pubblici che privati, anche non imprenditori, ivi compresi quelli appartenenti al settore agricolo, **compresi i casi di regime di part-time**, con l’esclusione dei soli rapporti di lavoro domestico.

Rientrano nell’ambito di applicazione della misura anche:

- ✓ i rapporti di apprendistato;
- ✓ qualora un rapporto di lavoro a tempo determinato venga convertito a tempo indeterminato, l’esonero può trovare legittima applicazione a decorrere dal mese di trasformazione a tempo indeterminato;
- ✓ i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142;
- ✓ i rapporti di lavoro a tempo indeterminato a scopo di somministrazione.

L'esonero spetta in favore delle **lavoratrici** che:

- ✓ nel **periodo ricompreso dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026**,
- ✓ **siano madri di tre figli o più figli** (anche in adozione o in affidamento), **di cui il più piccolo abbia un'età inferiore a 18 anni** (da intendersi come 17 anni e 364 giorni);
- ✓ **dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024**, risultino essere **madri di due figli, di cui il più piccolo abbia un'età inferiore a 10 anni** (da intendersi come 9 anni e 364 giorni).

L'esonero cessa di avere applicazione alla data del 31 dicembre 2026 o nel mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, qualora tale evento si realizzi prima della scadenza prevista del 31 dicembre 2026. Per il 2024 l'esonero cessa di avere applicazione alla data del 31 dicembre 2024 o nel mese di compimento del **decimo anno di età del figlio più piccolo, qualora tale evento si realizzi prima della scadenza prevista del 31 dicembre 2024.**

ESEMPIO

Si riportano di seguito alcune **casistiche riportate nella Circolare Inps n.27 del 31 gennaio 2024**, esplicative della legittima spettanza dell'esonero, **nell'ipotesi in cui il rapporto di lavoro a tempo indeterminato sia già in corso alle date indicate:**

- ✓ la lavoratrice, alla data del 1° gennaio 2024, è madre di tre figli. L'esonero di cui all'articolo 1, comma 180, della legge di Bilancio 2024, trova applicazione a partire dal 1° gennaio 2024. Il figlio più piccolo compie il diciottesimo anno di età il 19 ottobre 2025. L'applicazione dell'esonero contributivo termina nel mese di ottobre 2025;
- ✓ la lavoratrice, alla data del 1° gennaio 2024, è madre di due figli. L'esonero di cui all'articolo 1, comma 181, della legge di Bilancio 2024, trova applicazione a partire dal 1° gennaio 2024. Il figlio più piccolo compie il decimo anno di età il 18 luglio 2024. L'applicazione dell'esonero contributivo termina nel mese di luglio 2024;
- ✓ la lavoratrice, alla data del 1° gennaio 2024, è madre di un figlio ed è in corso la gravidanza del secondo figlio. La nascita del secondo figlio avviene l'11 giugno 2024. L'esonero di cui all'articolo 1, comma 181, della legge di Bilancio 2024, trova applicazione a partire dal 1° giugno 2024 al 31 dicembre 2024;
- ✓ la lavoratrice, alla data del 1° agosto 2024, è madre di due figli, ed è in corso la gravidanza del terzo figlio. La nascita del terzo figlio avviene in data 2 marzo 2025. Fino al 31 dicembre 2024 si applica l'esonero di cui all'articolo 1, comma 181, della legge di Bilancio 2024. Dal 1° gennaio 2025 al 28 febbraio 2025 non si applica alcuna riduzione contributiva. A partire dal 1° marzo 2025 e fino al 31 dicembre 2026 si applica l'esonero di cui all'articolo 1, comma 180, della legge di Bilancio 2024;
- ✓ la lavoratrice, alla data del 1° gennaio 2024, è madre di tre figli, tutti di età superiore ai 18 anni. Non spetta alcuna riduzione contributiva.

Nel caso in cui il rapporto di lavoro a tempo indeterminato venga instaurato successivamente alla realizzazione dello *status* di madre con due o tre figli, l'esonero in trattazione, in presenza dei requisiti legittimanti, troverà applicazione a partire dalla data di decorrenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

La misura dell'esonero

L'esonero è pari al 100% della contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice, nel limite massimo di 3.000 euro annui, da riparametrare e applicare su base mensile. Pertanto, la soglia massima di esonero della contribuzione dovuta dalla lavoratrice, riferita al periodo di paga mensile è pari a **250 euro** (€ 3.000/12).

L'esonero risulta cumulabile con gli esoneri riguardanti la contribuzione dovuta dal datore di lavoro, previsti a legislazione vigente.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.